



Alla c.a. Galvair Srl
e p.c. Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali
Dipartimento ARPAT di Firenze

OGGETTO: D.Lgs 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9 bis, L.R. 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito a progetto di modifiche agli impianti dell'installazione della Società Galvair S.r.l., ubicata nel comune di Barberino di Mugello (FI). Nota di risposta.

Con nota del 24/10/2023, la società Galvair S.r.l. ha richiesto al Settore VIA – VAS scrivente se le modifiche previste all'installazione in oggetto siano o meno sostanziali ai fini della valutazione di impatto ambientale, allegando la relativa documentazione.

Nell'esistente installazione, ubicata in Via Edison n. 10 nel Comune di Barberino di Mugello (FI), è effettuata l'attività di trattamento superficiale di metalli mediante processi fisico-chimici ed elettro-chimici; in particolare tali lavorazioni vengono svolte su manufatti semilavorati conferiti dai clienti operanti nei seguenti settori:

- industria meccanica;
- industria aerospaziale.

L'installazione in oggetto è autorizzata, relativamente alla attività IPPC Codice 2.6 con Atto Unico SUAP n. 26/2015, rilasciato a seguito di D.D. della Città Metropolitana di Firenze n. 845 del 03/03/2015, recante la Autorizzazione Integrata Ambientale, da ultimo aggiornata con decreto regionale n. 16000 del 17/09/2021.

Relativamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale, la installazione è stata esclusa dalla procedura di VIA con Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n.2000 del 20/05/2014; successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 126 del 08/01/2021 della Regione Toscana, è stata disposta l'esclusione da VIA del progetto di modifica sostanziale della installazione.

Il Settore VIA scrivente, con nota prot. n.0304337 del 01/08/2022, aveva ritenuto alcune modifiche (per variazioni apportate alle linee di processo) non sostanziali ai fini VIA.

Le modifiche, oggetto della presente nota, si riferiscono essenzialmente alle emissioni in atmosfera ed alla gestione rifiuti, come di seguito brevemente descritto:

1. Emissione E17 (Cabina FPI all'interno dell'edificio 6): al suo interno, oltre all'attività di verifica liquidi penetranti, è previsto che venga svolto lo sgrassaggio dei pezzi con metiletilchetone (MEK), utilizzando anche una piccola quantità di acqua. Il quadro riassuntivo delle emissioni verrà pertanto aggiornato, aggiungendo l'inquinante previsto all'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006, in relazione all'attività di sgrassaggio superficiale dei componenti metallici.

2. Emissione E7 (Cabina FPI all'interno dell'edificio 1): è previsto che tale cabina venga convertita in cabina di verniciatura ed al suo interno verrà inoltre svolta l'attività di sgrassaggio dei pezzi con metiletilchetone (MEK), utilizzando anche una piccola quantità di acqua. Il quadro riassuntivo delle emissioni viene pertanto aggiorn-



nato, aggiungendo l'inquinante previsto all'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006, in relazione all'attività di sgrassaggio superficiale dei componenti metallici.

3. Per motivi logistici verrà ripristinata una zona di stoccaggio dei rifiuti solidi, posta in prossimità ai reparti produttivi della vecchia sede; tale modifica non comporterà un incremento nella produzione di rifiuti, ma solo una diversa dislocazione.

4. A seguito della messa in esercizio delle emissioni E13 e E15, sono stati effettuati gli autocontrolli connessi al loro avvio e il quadro riassuntivo delle emissioni viene aggiornato con alcuni dati emersi in tale attività.

5. Sono stati dismessi gli aerotermini individuati con le sigle IR01, IR04 e IR06

6. Verrà inoltre chiesta la rivalutazione della periodicità del campionamento per alcune emissioni in atmosfera per le quali era prevista tale possibilità, essendo stati effettuati i campionamenti minimi previsti.

Il proponente evidenzia che:

- l'attività di sgrassaggio dei pezzi metallici svolta in due postazioni aggiuntive, sostanzialmente non comporterà un aumento dei consumi di metiletilchetone (MEK), dal momento che tale variazione è finalizzata ad una ottimizzazione logistica nella successione dei trattamenti.
- i quantitativi di acquaragia previsti sono molto limitati (circa 160 kg/anno), pertanto non ci saranno variazioni nell'inquadramento dell'attività ai fini della soglia di consumo complessivo di solventi;
- il volume delle vasche di trattamento non subirà alcuna modifica.

Il proponente fornisce il nuovo quadro riassuntivo delle emissioni (QRE), aggiornato con le modifiche proposte, che non comporteranno l'attivazione di nuove emissioni in atmosfera da autorizzare, ma la modifica delle emissioni esistenti ed autorizzate, in quanto, saranno presenti inquinanti aggiuntivi ai camini e limiti in emissione diversi per gli inquinanti già autorizzati.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;
- la l.r.22/2015;

si rileva che le modifiche proposte non costituiscono variazione delle caratteristiche e del funzionamento della installazione né un suo potenziamento; non comportano variazioni di localizzazione o di tecnologia, né ampliamenti del perimetro; non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto.

Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente, già oggetto di due procedimenti in materia di VIA.

Fatto salvo quanto previsto dal vigente Piano regionale della qualità dell'aria, nonché le eventuali valutazioni di ARPAT ed Azienda USL in sede AIA, si raccomanda al proponente di verificare in autocontrollo il rispetto dei valori limite alle emissioni oggetto di modifica; per la nuova area di stoccaggio rifiuti, si raccomanda di adottare accorgimenti per evitare la dispersione di sostanze inquinanti.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

Si ricorda al proponente di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al D.lgs.81/2008, con le previste modifiche.

Si chiede al Settore Autorizzazioni integrate ambientali di inviare al Settore scrivente l'atto adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:

Barbara Menichetti tel. 055 – 4383644 mail barbara.menichetti@regione.toscana.it ;

Lorenzo Galeotti tel. 055 4384384 – mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it.

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

BM/LG